

4 INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE RURALI

4.1 Amministrazione responsabile:

Assessorato dell'Agricoltura della Regione Sardegna

4.2 Localizzazione:

tutto il territorio regionale

4.3. Realizzazione di strade interpoderali (ex art. 17)

4.3.1. Beneficiari

Aziende agricole in possesso dei requisiti di redditività, possesso di conoscenze e competenze professionale adeguate da parte del proprietario, rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, consorziate fra di loro (numero minimo tre) tramite un atto di reciproco impegno .

Per quanto riguarda la definizione dei requisiti succitati si rimanda ai punti 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 delle direttive di attuazione.

4.3.2 Finalità e intensità dell'aiuto.

Per la **nuova** costruzione di strade interpoderali di collegamento tra due strade pubbliche , con l'obbligo da parte dei proprietari di aprirle al pubblico transito, il contributo è pari al 90% della spesa; in questa fattispecie si collocano anche quelle strade che, partendo da un strada pubblica, dopo aver attraversato tre aziende, si collegano ad una interpoderale esistente. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda di finanziamento una dichiarazione da parte del Sindaco che attesti che la interpoderale esistente è sempre stata aperta al pubblico transito e rappresenta una direttrice importante di consolidata esigenza alle aziende ricadenti nella zona di influenza della strada . Non sono ammessi progetti stralcio .

Nel caso in cui la strada interpoderale si sviluppi e termini all'interno di proprietà private, **fermo restando l'obbligo del consorzio di almeno tre proprietari**, il contributo è ridotto al 60%. Anche in questo caso la strada dovrà essere aperta al pubblico transito.

4.3.3. Documentazione per la concessione

La domanda, a firma del capo frontista, con l'indicazione del nome della strada interpoderale e del contributo richiesto, che dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) **atto di reciproco impegno** con il quale tutti proprietari interessati alla strada interpoderale s' impegnano a provvedere alla costruzione della strada ed alla relativa manutenzione dopo il collaudo, a porre a disposizione il terreno per la costruzione dell'opera a concorrere, nella misura del 10%, alle spese che verranno sostenute per la costruzione della strada e, inoltre, a consentirne il pubblico transito.

Infine in detto atto dichiarano di aver nominato capo frontista il firmatario della domanda di finanziamento.

Onde garantire la manutenzione permanente, dovrà essere sottoscritta apposita fidejussione.

- b) **corografia e planimetria catastale** con l'indicazione del tracciato stradale ;
- c) **relazione** descrittiva delle aziende interessate con una stima di massima dell'intervento.

4.3.4. Spese ammissibili.

Sono ammissibili le spese per lavori , IVA e spese generali nella misura del 4% per oneri di progettazione e del 4% per la Direzione lavori ;

4.3.5 Procedure e massimale di spesa.

Sulla scorta delle domande pervenute dagli operatori agricoli la Giunta regionale , su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, delibera l'approvazione del programma di spesa delle strade interpoderali .

La ripartizione dei finanziamenti avverrà secondo le previsioni di cui al comma 14 dell'art. 2 della L.R. 7/2002, tenendo conto della validità delle aziende interessate e della data di presentazione della domanda corredata dei documenti prima citati.

Dopo l'approvazione del programma da parte della Giunta regionale, agli operatori agricoli inclusi in detto programma , verranno chiesti i progetti esecutivi.

Ai soli fini dell'erogazione del contributi, l'importo massimo dei progetti, comprensivi delle spese citate, non potrà superare Euro 50.000,00.

4.4 Realizzazione di opere di infrastrutturazione rurale (ex art. 18).

4.4.1 Finalità e intensità dell'intervento:

costruzione, riattamento e manutenzione di strade rurali di interesse comunale , di strade vicinali o classificabili come vicinali, di laghetti collinari, invasi, pozzi, acquedotti ed elettrificazione rurale;

4.4.2 Beneficiari

Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità Montane .

4.4.3 Intensità dell'aiuto:

il contributo previsto è pari al 90% delle spese ammesse.

4.4.4 Documentazione per la concessione del finanziamento.

Alla **domanda**, a firma del rappresentante legale dell'Ente pubblico, comprensiva della dichiarazione di disponibilità della copertura del 10% eccedente il contributo regionale, dovrà essere allegata la seguente documentazione redatta dall'Ufficio Tecnico :

- a) **corografia** con la localizzazione dell'opera ;
- b) **relazione** giustificativa e tecnica dell'intervento proposto , con informazioni sulla esistenza o meno di progetti cantierabili e su eventuali vincoli gravanti sulla zona interessata dall'opera ;
- c) **stima sommaria** della spesa .

4.4.5 Spese ammissibili.

Le tipologie delle spese ammissibili sono :

- a) le spese generali , calcolate nel rispetto del D.P.G. 13 ottobre 1966 n° 54 e della L.R. 21 dicembre 1996 , n° 37 - art. 26 ;
- b) spese per la realizzazione dell'opera comprensive degli oneri per la sicurezza, studi e indagini.

Sono escluse le spese per le procedure legali e i maggiori oneri derivanti da eventuali sospensioni illegittime.

4.4.6 Procedure

I finanziamenti verranno ripartiti [secondo le previsioni di cui al comma 14 dell'art. 2 della L.R. 7/2002](#), favorendo gli Enti con il più basso rapporto tra l'importo delle assegnazioni avute negli ultimi **5 (cinque)** anni e la superficie comunale, e che, inoltre, risultano già in possesso di progetti cantierabili.

Sulla scorta delle richieste avanzate dagli Enti, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura redatta sulla base dei criteri prioritari di cui sopra, [la Giunta regionale programma la ripartizione dei finanziamenti e ne approva il programma di spesa](#). Successivamente vengono trasmesse agli Enti le determinazioni di affidamento in delega dell'esecuzione dei lavori, di impegno del contributo concesso e dell'accreditamento dell'anticipazione del 25% , come previsto dall'art. 24 della L.R. 28 aprile 1992 ,n° 6. Gli Enti , nel rispetto della “ Merloni ter “ e del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554) [procedono a tutti gli adempimenti connessi alla progettazione, approvazione ed attuazione delle opere previste nei progetti](#). Inoltre, sempre nel rispetto della citata L.R. n° 6/92, le successive quote di accredito dovranno essere richieste dagli Enti direttamente alla Ragioneria Regionale.